

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Questa aggiunta però dovrebbe introdursi nelle disposizioni transitorie, non in quelle di carattere permanente. Quindi questo emendamento che i gradi onorari fino ad ora concessi sono conservati *ad personam*, andrebbe all'articolo 93 delle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 39 anno di età.

L'ufficiale, provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite d'età stabilito per detto servizio.

(È approvato).

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

*Nomina ad ufficiale.*

Art. 4.

Per la nomina ad ufficiale occorre, oltre al possesso dei requisiti fisici, morali ed intellettuali prescritti da apposite disposizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle disposizioni anzidette.

(È approvato).

CAPO II.

DELL'ANZIANITÀ DI GRADO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 5.

L'anzianità è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salvo le modificazioni apportate ai termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica dell'ufficiale nei ruoli del grado, e ne determina il posto tra i colleghi.

(È approvato).

SEZIONE II. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(È approvato).

Art. 7.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi tassativamente preveduti e diversamente regolati dalla legge.

(È approvato).

Art. 8.

A parità di data di nomina l'anzianità è determinata dalla graduatoria derivante dalla classificazione ottenuta alla uscita dal corso di reclutamento.

A parità di classificazione, l'anzianità è determinata dalla età. A parità anche di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

(È approvato).

Art. 9.

Per determinare l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al precedente articolo.

A parità di età, si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

(È approvato).